



Note al bilancio

L'incidenza sul bilancio dello Stato

- La Corte costituzionale riceve ogni anno un contributo dello Stato per le sue spese di funzionamento.
- Nel bilancio di previsione per l'anno 2026, tale contributo ammonta a 70.260.000,00 euro, pari, in percentuale, allo 0,008879860 % delle spese correnti del bilancio dello Stato.

Due tipi di spese: obbligatorie e strumentali

- Le spese della Corte costituzionale sono di due tipi: spese obbligatorie (pagamento di stipendi e pensioni) e spese strumentali al funzionamento della Corte.
- Le spese obbligatorie rappresentano l'89,34% nel bilancio di previsione 2026 della spesa corrente della Corte.
- I bilanci della Corte costituzionale sono pubblicati sul sito istituzionale, secondo l'ordinamento della Corte: il preventivo dal 2007, il rendiconto dal 2014.
- I bilanci più recenti sono rinvenibili nella sezione "Amministrazione"; quelli degli anni passati, invece, nella sezione "Archivio".

La ristrutturazione del bilancio

- Nel 2014 il bilancio della Corte è stato ristrutturato per corrispondere ad esigenze di maggiore trasparenza, soprattutto in relazione ai costi di gestione corrente e a quelli rigidi inerenti la gestione pensionistica e previdenziale.
- Sono state istituite contabilità speciali per specificare la gestione vincolata dei trattamenti previdenziali pensionistici, al fine di rendere più trasparente, appunto, la consistenza delle entrate e delle spese effettive della Corte, che sono unicamente quelle indicate nel bilancio corrente.
- Le somme evidenziate nel bilancio corrente transitano nelle contabilità speciali in parte attiva e sono interamente usate per il pagamento dei trattamenti pensionistici dei Giudici e del personale in quiescenza - come esposto nelle successive tabelle - cosicché il saldo contabile è pari a zero.

- Pertanto: la Corte costituzionale pubblica il bilancio finanziario che individua le risorse in entrata e la loro utilizzazione in termini di spesa.
- Sotto il profilo della trasparenza, la sua struttura è particolarmente importante poiché individua, al netto delle partite di giro-contabilità speciali, quello che la Corte effettivamente acquisisce e spende.
- Nelle partite di giro-contabilità speciali affluiscono ed escono in pari misura le somme relative alle ritenute fiscali, quelle pensionistiche e previdenziali, con saldo complessivo pari a zero euro.
- La Corte costituzionale può vantare, a differenza di altre gestioni pensionistiche, un'autonomia e un equilibrio che vengono conservati sia a regime sia nel periodo transitorio del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo previsto dalla legge Fornero. Per i Giudici e i dipendenti, infatti, le somme trattenute a fini previdenziali e quelle versate (sempre a fini previdenziali) dalla Corte in qualità di datore di lavoro sono conservate nell'interesse dei destinatari, così da evitare che al momento della maturazione della pensione i relativi oneri vengano a gravare interamente sull'Erario o sulla spesa corrente della Corte stessa.
- Proprio per garantire un equilibrio durevole nel tempo di tale meccanismo, la Corte accantona annualmente (vedi capitoli 306 e 307) il differenziale necessario ad assicurare il pareggio finanziario della gestione pensionistica.
- L'istituzione delle contabilità speciali – nella prospettiva precedentemente enunciata di autonomia della previdenza e della pensionistica – ha consentito, da un lato, di garantirne l'equilibrio e, dall'altro, di fare chiarezza sulle dinamiche evolutive della spesa pensionistica e previdenziale, che incidono effettivamente sul bilancio corrente.
- Si è dunque separata in modo assolutamente trasparente la gestione in senso stretto dell'ente dalle attività collaterali, ma non direttamente rilevanti per i fini istituzionali, quali la pensionistica e la previdenza.
- Sotto il profilo della trasparenza occorre sottolineare, oltre alla già descritta separazione tra oneri istituzionali e oneri accessori, anche l'indicazione analitica delle retribuzioni nette percepite dai Giudici e dal personale, delle ritenute a loro carico, e degli oneri riflessi sull'ente in quanto datore di lavoro.

La retribuzione dei Giudici costituzionali

L'ammontare

Con il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, il legislatore ridusse a 240mila euro annui lordi (corrispondente alla retribuzione del Presidente della Repubblica) il limite massimo retributivo per i dipendenti pubblici (quindi del primo presidente della Cassazione).

La Corte si riunì e deliberò - nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto di quanto specificamente previsto per le retribuzioni dei Giudici costituzionali dall'articolo 6 della legge costituzionale n.1/1953 nonché dall'articolo 12 della legge n. 87/1953 come modificato nel 2002 – di adeguarsi, a far data dal 1° maggio 2014, alle previsioni della legge statale che commisuravano la retribuzione del primo presidente di Cassazione al parametro fisso di 240mila euro (fermo restando l'aumento della metà previsto dalla legge del 2002). **Pertanto, la retribuzione fu fissata in 360mila euro lordi annui (240mila+120mila).**

In sostanza, anche in considerazione dei sacrifici imposti ai cittadini per il particolare stato della finanza pubblica, la Corte decise di abbandonare il più favorevole parametro "storico" previsto dalla legge del 2002, riducendo la retribuzione di ciascun Giudice, volontariamente, per oltre un decennio.

Per i primi anni in cui la norma del D.L. n. 66 ha trovato applicazione essa è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, essa ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela della indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale.

Ciò posto, la Corte, con la sentenza n. 135 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 in quanto, la temporaneità della misura disposta nei confronti del personale di magistratura, si è progressivamente posta in contrasto con la Costituzione una volta «palesata appieno la natura strutturale» della previsione (sentenza n. 178 del 2015), incorrendo in tal modo in una illegittimità costituzionale sopravvenuta, per violazione degli artt. 108, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.

Conseguentemente, dal 31 luglio 2025, la retribuzione annua lorda dei Giudici costituzionali è stata rideterminata e riportata ai parametri del 2014 ovvero a € 467.487,80 (€ 311.658,53 + 155.829,26).

La retribuzione netta si differenzia in relazione alle diverse aliquote fiscali applicate a livello locale (addizionale regionale e comunale) e corrisponde a un **netto medio annuo di 221.394,71 euro**. La retribuzione mensile media è di 17.030,36 euro netti, per 13 mensilità. Al Presidente della Corte spetta un'indennità di rappresentanza di 1/5 della retribuzione, cioè 93.497,56 euro lordi annui, pari a 53.293,61 euro netti all'anno (4.099,51 euro netti al mese per 13 mensilità).

Va aggiunto che non sono previsti da alcuna norma - legislativa o regolamentare - indennità, gettoni, diarie o altre voci retributive complementari. Infine, i Giudici non possono ricevere incarichi di **alcun** tipo in enti pubblici e privati né svolgere l'attività professionale nel corso del loro mandato né, allo stato della legislazione vigente, possono cumulare lo stipendio con trattamenti previdenziali.

Come si determina

- In base all'articolo 6 della **legge costituzionale** 11 marzo 1953 n. 1, "I Giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge".
- L'articolo 12 della legge 11 marzo 1953 n. 87, come modificato nel 2002 dalla legge 27 dicembre n.289, aggancia la retribuzione a un parametro **"fisso" (o "storico")**. Pertanto, in base alla normativa vigente, "I Giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al **più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà**".
- Si tratta, appunto, di un **parametro "fisso" (o "storico")** e non **"mobile"** come quello previsto in precedenza, secondo cui la retribuzione dei Giudici della Corte costituzionale doveva corrispondere **"al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni"**, cioè il Primo Presidente della Corte di cassazione. Quel **parametro** determinava delle oscillazioni della retribuzione verso l'alto o verso il basso a seconda della carriera del magistrato che, di volta in volta, ricopriva la carica di Primo Presidente della Corte di cassazione. Inoltre, nel trattamento economico del Giudice costituzionale venivano calcolate anche le indennità percepite dal Primo Presidente della Corte di cassazione per la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e del Consiglio della magistratura militare (CMM).
- Con il passaggio al **parametro "fisso" (o "storico")**, la retribuzione non è stata più soggetta a oscillazioni. Quanto all'aumento del 50%, rappresenta la forfettizzazione delle indennità percepite dal Primo Presidente della Corte di cassazione.
- Al Presidente della Corte costituzionale è comunque attribuita l'indennità di rappresentanza, pari a 1/5 (20%) della retribuzione lorda, che concorre al trattamento pensionistico solo quando il mandato dello stesso Presidente supera 10 mesi all'interno di un anno solare.
- L'indennità di rappresentanza spettante al Presidente della Corte costituzionale costituisce elemento accessorio della retribuzione.

La retribuzione accessoria è considerata utile ai fini pensionistici per la parte eventualmente eccedente l'importo della maggiorazione (virtuale) del 18%, prevista dalla legge, delle voci stipendiali fisse e continuative.

Considerando che la retribuzione dei Giudici costituzionali ammonta a € 467.487,80 lordi annui, l'incremento del 18% è pari a € 84.147,80, pertanto ciascun Giudice paga i contributi pensionistici su € 551.635,60 (€ 467.487,80 + € 84.147,80).

Il Presidente della Corte costituzionale, invece, paga i contributi pensionistici sulla retribuzione di € 467.487,80 lordi annui e sull'indennità di rappresentanza di € 93.497,56 lordi annui, quindi su un totale annuo di € 560.985,36 corrispondenti a € 9.349,76 in più rispetto agli altri Giudici costituzionali.

Tale maggiore imponibile pensionistico di € 9.349,76 con il sistema di calcolo contributivo, in vigore per il personale statale dal 1° gennaio 2012, per un ultrasessantaduenne, genera un beneficio di € 46,82 lordi mensili pari a circa € 26,69 netti mensili.

Attività istituzionale dei Giudici

A ciascun Giudice, per la durata del mandato, è assegnato un cellulare, un pc portatile e un'autovettura.

- La Corte sostiene i costi di viaggio dei Giudici residenti fuori Roma nonché, per tutti i Giudici, le spese di viaggio fuori sede relative agli impegni in rappresentanza della Corte.
- A ciascun Giudice costituzionale è assegnata una piccola foresteria (monolocale o bilocale) nell'ambito della Corte, prevalentemente utilizzata dai Giudici che risiedono fuori Roma.

Le pensioni

- In calce al bilancio di previsione 2026 sono riportati i dati sul numero dei pensionati “gestiti” dalla Corte: si tratta di 23 ex Giudici e 13 loro superstiti, 181 ex dipendenti e 68 loro superstiti, per un totale di 285 posizioni, 2 in meno rispetto alle 287 del 2025, le stesse posizioni rispetto al 2024, 11 in più rispetto alle 274 del 2023, 5 in più rispetto alle 282 del 2022, 6 in più rispetto alle 279 del 2021, 13 in più rispetto alle 272 del 2020, 15 in più rispetto alle 270 del 2019; 18 in più rispetto alle 267 del 2018; 24 in più rispetto alle 261 del 2017; 40 in più rispetto alle 245 del 2016.

Ciò ha comportato – all’evidenza – un incremento tendenziale della spesa per le pensioni.

- I Giudici costituzionali percepiscono la pensione e l’indennità di fine rapporto secondo i criteri previsti dalla legge per il personale di magistratura (articolo 2, legge 18 marzo 1958 n. 265). Pertanto, al pari di tale personale, sono assoggettati al sistema contributivo, secondo le scadenze previste dalla legge e tenendo conto della pregressa anzianità di ciascun Giudice.
- Dal 1° gennaio 2014, in base alla legislazione vigente, la retribuzione dei Giudici costituzionali non è cumulabile con alcun trattamento pensionistico a carico dello Stato.
- Nel 2014 è stata istituita una contabilità speciale esclusivamente per specificare la gestione vincolata dei trattamenti previdenziali pensionistici, al fine di rendere più trasparente la consistenza delle entrate e delle spese effettive della Corte, che sono unicamente quelle indicate nei predetti bilanci.

GIUDICI COSTITUZIONALI IN QUIESCENZA

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Pensioni lorde pagate	6.898.178,72	6.497.011,60	6.324.220,26	6.742.019,43
Ritenute (vedi dettaglio)	- 3.656.440,04	- 2.909.227,33	- 2.878.467,88	- 3.079.813,27
Pensioni nette pagate	3.241.738,68	3.587.784,27	3.445.752,38	3.662.206,16

	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute
Irpef	2.348.504,43	2.564.275,52	2.505.289,35	2.682.082,24
Add. Regionale	179.268,70	164.218,73	175.464.,59	192.684,91
Add. Comunale	53.032,23	49.875,87	54.685,30	55.428,95
F.E.A. e ritenute volontarie	147.731,93	130.857,21	143.028,64	149.617,17
Riduzione pensioni L. 145/2018	927.902,75			
Totale ritenute	3.656.440,04	2.909.227,33	2.878.467,88	3.079.813,27

PERSONALE IN QUIESCENZA

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Pensioni lorde pagate	17.187.347,57	17.343.667,60	17.727.613,94	18.631.883,17
Ritenute (vedi dettaglio)	- 6.936.650,96	- 6.845.387,54	- 7.130.742,70	- 7.719.453,43
Pensioni nette pagate	10.250.696,61	10.498.280,06	10.596.871,24	10.912.429,74

	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute
Irpef	5.607.876,71	5.657.412,94	5.789.749,77	6.330.571,90
Add. Regionale	464.228,44	472.137,27	524.942,60	544.654,93
Add. Comunale	146.229,38	148.349,14	153.882,03	156.347,95
F.E.A. e ritenute volontarie	551.428,54	567.488,19	662.168,30	687.878,65
Riduzione pensioni L. 145/2018	166.887,89			
Totale ritenute	6.936.650,96	6.845.387,54	7.130.742,70	7.719.453,74